


MODULARIO  
C.C. - 417*Corte dei Conti*SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0003997-23/12/2014-SC\_MAR-T71-P

Al Sig. Sindaco  
del Comune diURBINO

Al Consiglio comunale di

URBINO*Tramite il Presidente***Per il tramite del Comune**All'Organo di revisione  
del Comune diURBINO**Oggetto:** *Esame delle spese di rappresentanza ex art. 16, comma 26, D.L. n. 138/2011 - Comune di URBINO.*Si trasmette la deliberazione n. **156/2014/VSG** concernente l'oggetto.p. Il Direttore della Segreteria  
(dott.ssa Barbara Mecozzi)



**CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nella del Camera di consiglio del 16 dicembre 2014

composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI - Presidente f.f.
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente
- Primo Ref. Marco DI MARCO - Componente relatore

**ESAME DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA EX ART. 16 COMMA 26 D.L. 138/2011**

**ESERCIZIO 2012**

**COMUNE DI URBINO (PU)**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;


Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011;

Visto il D.M. 23 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 24/2014/INPR del 4 aprile 2014;

Udito il relatore, dott. Marco Di Marco;



**PREMESSO**

Come noto l'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha stabilito che, a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011, "le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000" disponendo, altresì, che "tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale".

In attuazione di tale previsione normativa, con Decreto 23 gennaio 2012 il Ministero dell'Interno ha adottato lo schema-tipo di prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza con riferimento all'oggetto della spesa, all'occasione in cui la stessa è stata sostenuta, al relativo importo nonché alla sussistenza di specifico regolamento per la disciplina delle spese medesime.

Lo stesso decreto reca, altresì, prescrizioni di carattere procedurale in ordine alla predisposizione del prospetto, disponendo che debba essere compilato a cura del segretario dell'ente, del responsabile di servizi finanziari e sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario (cfr. art. 3), nonché in ordine alla trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla pubblicazione dello stesso sul sito Internet (cfr. art. 2).

Eseguita nell'ambito dell'attività 2013 una preliminare ricognizione circa l'assolvimento dei nuovi adempimenti introdotti dal d.l. 138/2011, in occasione della programmazione 2014, la Sezione ha ritenuto di prevedere specifico e più approfondito monitoraggio sulle spese di rappresentanza sostenute dagli enti locali della Regione Marche al fine di pervenire ad una complessiva ricostruzione del fenomeno nonché alla individuazione di eventuali profili critici da segnalare, in conformità alla natura collaborativa del controllo, al prudente apprezzamento degli enti interessati in vista della adozione di misure correttive.

Tali verifiche - che vanno, peraltro, ad affiancarsi a quelle svolte ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss. sul rispetto dei vincoli finanziari recati dall'art. 6 comma 8 d.l. 78/2010 - hanno avuto particolare riguardo alla regolarità dei prospetti, scrutinati alla stregua di quanto disposto, in tema di requisiti di forma, dall'art. 16 co. 26 d.l. 138/2011 nonché dagli artt. 2 e 3 D.M. 23 gennaio 2012, nonché alla legittimità delle spese sostenute ed alla ascrivibilità delle stesse al genus delle spese di rappresentanza così come enucleate dalla giurisprudenza contabile (cfr. Deliberazione n. 271/2013/VSGO della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, n. 8/2013/PAR della Sezione di Controllo per la Regione Valle D'Aosta, n. 465/2012/IADC, n. 466/2012/IADC, n. 443/2013/VSG, n. 88/2014/IADC, n. 207/2014/VSG e n. 208/2014/VSG della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia).

L'evoluzione della normativa in *subiecta materia* ha evidenziato, invero, non solo ineludibili esigenze di rispetto di vincoli finanziari ma, anche e soprattutto, di corretta finalizzazione delle risorse all'uopo destinate.

Significativa si appalesa, a tal riguardo, la circostanza che lo stesso schema di prospetto delle spese di rappresentanza richiami, in calce, i principi ed i criteri elaborati, sul punto, in relazione alla stretta correlazione della spesa con le finalità istituzionali, alla sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, alla rigorosa motivazione circa lo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario della spesa ed alla rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

Specifici riscontri sono stati, da ultimo svolti, in relazione all'adozione da parte dell'Ente di specifico regolamento o di linee guida volti a declinare il concetto di spese di rappresentanza ed a normare le procedure per la gestione amministrativa e contabile delle stesse.

### CONSIDERATO

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento e l'ambito delle verifiche svolte si osserva che il Comune di Urbino, con nota prot. n. 7868 del 6 maggio 2013, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2012.

Con nota istruttoria prot. n. 2782 del 2 ottobre 2014 il Magistrato istruttore, a seguito di riscontri officiosi, segnalava all'Ente profili critici in relazione alle spese di seguito indicate:

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Manifesti funebri	Per decesso ex dipendente e genitore amministratore Comunale	€ 180,00
Manifesti funebri	Per decesso ex amministratore Comunale	€ 60,00

Venivano segnalate altresì:

- la mancata pubblicazione del prospetto delle spese di rappresentanza sul sito internet istituzionale dell'Ente;
- la mancata adozione di regolamenti o atti a valenza regolamentare riguardanti le spese di rappresentanza.

In data 15 ottobre 2014, con nota prot. n. 19033, acquisita agli atti con prot. n. 2984/2014, l'Ente rappresentava che l'omissione di un gesto di riguardo nei confronti dei familiari dei defunti avrebbe compromesso l'immagine dell'Ente rispetto al sentire comune. In ogni caso, secondo quanto riferito dall'Ente, le spese di rappresentanza sarebbero state effettuate nel rispetto dei rigorosi principi desumibili dalla dottrina e della giurisprudenza secondo cui le spese in argomento sono "quelle derivanti da obblighi di relazione, con soggetti estranei all'amministrazione, che siano connesse al ruolo istituzionale del Comune ed a funzioni rappresentative".

L'amministrazione comunale, inoltre, evidenziava che la spesa complessivamente sostenuta presenterebbe i caratteri della congruità e della sobrietà.

Veniva precisato, infine, che si era provveduto alla pubblicazione del prospetto delle spese di rappresentanza sul sito internet istituzionale e che l'Ente non dispone di un regolamento o di atti a valenza regolamentare riguardanti le spese di rappresentanza.

### RITENUTO

All'esito dell'istruttoria svolta il Collegio rileva come, alla stregua delle coordinate interpretative rese in materia dalla giurisprudenza contabile, permangano profili critici in relazione alle spesa dianzi precisata ancorché di importo contenuto.

Si richiama, sulla specifica questione, l'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna – che il Collegio ritiene di far proprio – laddove con riguardo alle spese per necrologi e telegrammi è stato evidenziato “come tali spese non possano essere legittimamente considerate di rappresentanza, nei casi in cui siano effettuate in favore di dipendenti, ex dipendenti o ex amministratori dell'Ente locale, o delle loro famiglie in quanto questa ultima circostanza impedirebbe di considerarle come finalizzate a promuovere l'immagine dell'Ente” (cfr. SR Controllo per l'Emilia Romagna , deliberazione n. 271/2013)

Ciò posto la Sezione, nel prendere atto delle precisazioni fornite dall'Amministrazione in merito all'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del prospetto delle spese di rappresentanza, rilevata la natura collaborativa del presente controllo e la valenza ricognitiva delle verifiche svolte

### **RACCOMANDA**

Un'attenta verifica dei presupposti a cui è subordinata l'assunzione delle spese di che trattasi.

A tal fine evidenzia che esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali. Parimenti, non hanno finalità rappresentative le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti al medesimo Ente che le dispongono o, comunque, erogate nell'ambito dei normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che, ancorché esterni all'Ente stesso, non siano rappresentativi degli organismi di appartenenza.

Sotto altro profilo, per ciò che attiene alla mancata adozione di regolamenti o di atti a valenza regolamentare, nel prendere atto delle deduzioni svolte dall'Ente circa l'esiguità delle spese in parola, giova rammentare come, in difetto di uno specifico parametro normativo, l'adozione di apposito regolamento, o di atto a valenza regolamentare equipollente – cui ha, peraltro, riguardo in epigrafe lo stesso prospetto ministeriale – risponda a principi di sana gestione finanziaria.

Detti atti, invero, sottraendo la materia a contingenti scelte degli organi di governo ed apprestando una disciplina generale ed astratta con riguardo ad aspetti di rilievo (quali, a titolo esemplificativo, la definizione di spesa di rappresentanza, l'enucleazione delle tipologie ritenute ammissibili, l'individuazione dei soggetti competenti a sostenerle, le modalità di regolazione contabile delle stesse), valgono a conferire alle relative procedure opportuna trasparenza e conoscibilità.

In questa prospettiva la Sezione, pur rilevando che ogni determinazione in materia è, comunque, rimessa alla esclusiva discrezionalità dell'Ente

### **SEGNALA**

di valutare l'opportunità di adottare specifico regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza

**DISPONE**


che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Urbino.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet dell'Ente secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella fissata Camera di consiglio del 16 dicembre 2014.

Il relatore

Marco Di Marco




Depositata in Segreteria in data

Il Direttore della Segreteria

**IL FUNZIONARIO**

Dott.ssa ~~Giuliana~~ **RECIOZZI**




Il Presidente f.f.

Andrea Liberati



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.43950198 del 17/12/2014